

Pistoia, 27/06/2019

A tutti i soci

Fatturazione elettronica: importanti novità

Con la recente Circolare 17.6.2019, n. 14/E, dedicata all'obbligo di fatturazione elettronica decorrente dall'1.1.2019, l'Agenzia delle Entrate ha:

- “raccolto” i chiarimenti forniti nel corso del tempo tramite FAQ e altri documenti di prassi (Risposte a interpello / Risoluzioni);
- fornito gli attesi chiarimenti, necessari per applicare l'art. 11, DL n. 119/2018, ai sensi del quale, a decorrere dall'1.7.2019, la fattura deve riportare **anche la data di effettuazione dell'operazione se diversa dalla data di emissione** della stessa.

Le principali novità

Data di emissione fattura e data dell'operazione dall'1.7.2019

I chiarimenti di maggior rilievo contenuti nella Circolare n. 14/E in esame riguardano le modalità operative con le quali “recepire” quanto disposto dall'art. 21, DPR n. 633/72 così come modificato dall'art. 11, DL n. 119/2019, ai sensi del quale, a decorrere dall'1.7.2019.

FATTURA IMMEDIATA

- la **fattura immediata** può essere emessa **entro 10 giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione (anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione). In merito si evidenzia che nell'ambito del DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” in corso di conversione, è previsto l'allungamento a 12 giorni del predetto termine;
- nel caso in cui **la data di effettuazione dell'operazione non coincida con la data di emissione della fattura**, quest'ultima deve **riportare sia la data di effettuazione dell'operazione che la data di emissione**.

A tal fine l'Agenzia chiarisce che:

- il citato maggior lasso di tempo entro il quale va emessa la fattura immediata rispetto al momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72 **riguarda tutte le fatture** (non solo quelle elettroniche);
- considerato che **il SdI "attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati generali» del file della fattura elettronica (quindi da riportare quale data della fattura) sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione.**

In altre parole, quindi, per la **fattura elettronica tramite SdI**:

- il **Sistema attesta la data di emissione** della fattura;
- nel campo **"Data"** della fattura va indicata **la data di effettuazione dell'operazione.**

A titolo esemplificativo, l'Agenzia propone le seguenti casistiche.

Per una **cessione effettuata il 28.9.2019**, la fattura immediata:

- può essere **emessa** (ossia generata ed inviata al SdI) **il medesimo giorno**. In tal caso la data di effettuazione dell'operazione e di emissione della fattura coincidono e nel campo **"Data"** del file fattura il soggetto che emette il documento indica **"28.9.2019"**;
- può essere **generata il giorno dell'effettuazione** dell'operazione ed **inviata al SdI nei 10 giorni successivi** (ad esempio, l'8.10.2019). In tal caso:
 - dal Sistema risulterà che l'emissione (trasmissione al SdI) della fattura elettronica è avvenuta l'8.10.2019;
 - nel campo **"Data"** del file fattura va indicato **"28.9.2019"**, ossia la data di effettuazione dell'operazione;
- può essere **generata ed inviata al SdI in uno dei 10 giorni** intercorrenti tra il 28.9 e l'8.10.2019. Anche in tal caso, il Sistema attesterà la data di emissione (trasmissione al SdI) della fattura e nel campo **"Data"** va indicato **"28.9.2019"**, ossia la data di effettuazione dell'operazione.

Nel caso in cui la fattura è emessa:

- in **formato cartaceo**;
 - in **formato elettronico tramite canali diversi da SdI**;
- ferma restando la possibilità di emettere la fattura immediata entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione, l'Agenzia precisa che il **documento dovrà riportare, se diverse, sia la data di effettuazione dell'operazione che la data di emissione del documento.**

FATTURA DIFFERITA

L'Agenzia precisa che l'introduzione della possibilità di emettere la fattura immediata entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione sopra illustrata non fa venir meno e non modifica quanto disposto dall'art. 21, comma 4, DPR n. 366/72 che disciplina, in particolare, l'emissione della c.d. "fattura differita".

Resta quindi fermo che, per le cessioni / prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente / committente, documentate da un ddt o da altro documento analogo, è possibile emettere la fattura (differita) **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni

effettuate.

Ai fini della compilazione della fattura differita, con particolare riferimento all'indicazione della data, va evidenziato che l'Agenzia specifica che:

*“laddove la norma già contempli l'obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale ... ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo ... – sia **possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via Sdl, quella dell'ultima operazione**”.*

Esempio:

Un soggetto ha effettuato 3 cessioni, documentate da ddt, il 2, il 10 e il 28.9.2019.

La fattura elettronica tramite Sdl può essere emessa entro il 15.10.2019, **indicando nel campo “Data” del file fattura la data dell'ultima operazione**, ossia 28.9.2019.

Anche in tal caso, quindi, si considera che la data di emissione (trasmissione al Sdl) della fattura è attestata dal Sistema e che pertanto il campo “Data” può essere utilizzato per indicare il momento di effettuazione dell'operazione, che rappresenta l'informazione in base alla quale si determina il mese/trimestre di liquidazione dell'IVA a debito esposta in fattura.

Per ulteriori informazioni o necessità, rimane a disposizione l'Ufficio Fiscale.